

Legge regionale 08 giugno 1993 , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 71

1. Dopo l' articolo 19 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è aggiunto il seguente:

<< Art. 19 bis

1. Le disposizioni recate dall' articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese agli interventi previsti dall' articolo 3, comma 1, lettere c) e d), così come modificato dall' articolo 89 della legge regionale n. 50/1990.

2. La decadenza dal contributo prevista dall'articolo 39 della legge regionale n. 50/1990, si produce di diritto per la mancata ultimazione entro i termini dei lavori assistiti dal contributo, sebbene la concessione edilizia autorizzi l' esecuzione anche delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b). >>.